



SANZIONI A TUTTO GAS!

Il D.LGS. 05/03/13, n. 26, in vigore dal 12 aprile u.s. introduce le sanzioni per chi viola le disposizioni del regolamento CE 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra (contenuti ad esempio in molti apparecchi di climatizzazione): a titolo di esempio per il mancato controllo o la mancata tenuta del registro dove annotare le manutenzioni, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 € a 100.000 € mentre per affidamento delle manutenzioni a persone o imprese prive dei previsti certificati/attestazioni si va da 10.000 € a 100.000 €. Non sono di norma previsti pagamenti in misura ridotta. E' fondamentale quindi non sottovalutare questa norma (relativamente recente e molto poco applicata) e attivarsi da subito per predisporre il libretto e per iniziare le manutenzioni/controlli



DENUNCIA RIFIUTI ma non solo...

Ultimi giorni per la presentazione della denuncia rifiuti: ricordiamo che dovrà essere presentata entro il **30/04/13** esclusivamente con invio telematico e firma digitale certificata del legale rappresentante da apporre con smart card o Carta Nazionale Servizi o business key. Unica deroga riguarda le aziende che producono, per singola unità locale, fino a 7 rifiuti con un massimo di tre trasportatori e tre destinatari per codice alle quali è consentito presentare il MUD in forma cartacea.

Stessa scadenza riguarda limitatamente alle aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale la presentazione della dichiarazione INES - EPRT relativa alle immissioni in acqua, aria e alla produzione rifiuti 2012.

Le aziende iscritte all'Albo gestori ambientali devono pagare entro il mese di aprile i diritti annuali di iscrizione.

Il 30 aprile infine è la scadenza di consueto anche per la presentazione alla Provincia della relazione di sintesi delle attività effettuate dalle imprese che gestiscono i rifiuti.

AUTOCERTIFICAZIONE RISCHI

Con il prossimo **31 maggio** come già ricordato in precedenti numeri della newsletter dovrebbe essere messa la parola fine alla valutazione dei rischi con il mezzo della semplice autocertificazione. Tutte le aziende dovranno pertanto documentare tale importantissima attività con un documento scritto e datato in modo certo seguendo, qualora non dispongano di proprio standard, la linea guida messa a disposizione per la sua redazione dalla Consulta permanente e pubblicata lo scorso anno.



SEGNALETICA VECCHIA E NUOVA...

Dallo scorso 18 ottobre 2012 è in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2012 che stabilisce i nuovi pittogrammi per la segnaletica di sicurezza (cartelli di obbligo, divieto, pericolo, emergenza e antincendio). Scopo della norma è stato di uniformare la simbologia in modo maggiormente condiviso possibile tra paesi così che un messaggio fornito dal segnale sia riconoscibile a prescindere da lingua e cultura di origine. I precedenti standard UNI vanno quindi in pensione ma i cartelli esemplificati nel testo unico sulla sicurezza non diventano "fuori legge" ma potranno continuare a circolare fino ad esaurimento scorte e non si rende necessaria la sostituzione della segnaletica già affissa. E' opportuno comunque all'atto di nuovi acquisti di segnaletica assicurarsi si tratti di quella conforme ai nuovi standards così da assicurare al meglio la comprensione